

STATUTO
dell'Associazione Culturale " LIBERA STATISTICA"

Denominazione-Sede

- Art. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "LIBERA STATISTICA".
Art. 2) L'Associazione ha sede in San Fili alla via Antonio Gramsci snc.

Scopo dell'Associazione

Art. 3) L'associazione è indipendente, apartitica, non persegue fini di lucro e si propone i seguenti scopi principali, finalizzati esclusivamente alla elevazione umana, alla solidarietà sociale e alla cultura:

- Valorizzare, nell'ambito delle proprie attività, la diffusione della cultura statistica in tutti i suoi aspetti tecnici e tangibili;
- Incoraggiare lo sviluppo e la ricerca delle scienze statistiche e delle loro applicazioni;
- Favorire lo sviluppo e la ricerca per la conduzione di studi statistici su fenomeni di varia natura, attraverso la professionalità dei propri associati, di gruppi di lavoro nell'Associazione e delle Società Cooperative di lavoro professionale costituite nel suo ambito e ad essa associate, in proprio e per conto di Amministrazioni Pubbliche ed Imprese private;
- Incoraggiare nel più ampio spirito di tolleranza e reciproca comprensione, gli incontri fra individui e le comunità che, aldilà delle differenze di pensiero vedano negli strumenti statistici, una efficace leva di progresso culturale, sociale e morale.

Per il raggiungimento dello scopo, l'associazione si servirà dei seguenti strumenti: Stages, corsi professionali e di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti, ricerche di studio, pubblicazioni a stampa, supporti audiovisivi ed informatici, iniziative tese all'autofinanziamento e a scopi benefici.

Art. 4) Per il potenziamento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione sviluppa collegamenti, sinergie e legami istituzionali con altre strutture similari, al fine di creare il più ampio raccordo con le varie entità presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà stipulare contratti convenzioni, con privati e con Enti Pubblici e Privati, per lo svolgimento delle attività che rientrano negli scopi dell'Associazione.

Art. 5) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste statutariamente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 6) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili acquistati dall'Associazione;
- b) dai beni che perverranno all'Associazione per donazione pubblica o privata, lasciti;
- c) da quanto previsto dalle Leggi in materia.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote ordinarie degli associati deliberate ogni anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio;
- b) dai contributi volontari dei soci sostenitori;
- c) dalle sovvenzioni e finanziamenti pubblici e privati;
- d) dal ricavo dell'organizzazione di iniziative o partecipazioni ad esse;
- e) dalle donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, pubblici e privati, a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Art. 7) Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad associazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Bilancio consuntivo e preventivo

Art. 8) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente ha l'obbligo di presentare all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, correlato della sua relazione e di quella del collegio dei revisori. Entro lo stesso termine presenterà, per l'approvazione, il bilancio preventivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 9) E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 10) E' d'obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Soci dell'Associazione

Art. 11) I soci dell'Associazione sono coloro che risultano elencati nell'atto costitutivo e tutti coloro che, in tempi diversi, saranno ammessi nei modi e termini previsti dal presente statuto; acquisiscono, altresì, la qualità di socio con i limiti previsti dal presente statuto, i membri onorari nominati dall'assemblea.

I nuovi soci che vorranno aderire all'Associazione dovranno farne richiesta scritta, che dovrà essere sottoscritta da due soci presentatori; tale richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio d'Amministrazione che delibererà, insindacabilmente, sull'ammissione a maggioranza dei suoi componenti. Essi si impegnano ad accettare

lo Statuto in tutte le sue parti e sono tenuti a versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sono soci onorari dell'Associazione personalità italiane ed internazionali, politiche accademiche, ed in ogni caso persone ritenute meritevoli dall'assemblea.

La qualità di socio onorario non comporta oneri di versamento di quote.

Art. 12) La qualità di socio non è trasmissibile per morte.

Art. 13) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: la morosità e l'indegnità saranno deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. Avverso la decisione è amesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 14) Il provvedimento relativo all'espulsione deliberata dovrà essere notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15) I soci che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 16) Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- un vicepresidente
- un segretario tesoriere
- l'Assemblea dei soci
- Il Consiglio d'Amministrazione
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente

Art. 17) Il Presidente è scelto fra i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

E' eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente, ed in sua assenza i Vice Presidenti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; presiede di diritto il Consiglio d'Amministrazione; elegge il Segretario tra i membri del Consiglio d'Amministrazione; coordina il lavoro delle Commissioni di concerto con il Segretario ed il Consiglio; presiede e convoca l'Assemblea degli associati; convoca le adunanze del Consiglio d'Amministrazione; predispone di concerto con il Segretario ed il Consiglio d'Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione; ha il potere di compiere atti d'ordinaria amministrazione; e nei casi di urgenza e di necessità può esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; firma le reversali d'incasso, i mandati di pagamento gli assegni di conto corrente bancario e postale, facendo precedere alla firma il timbro dell'Associazione.

II Vice Presidente

Art. 18) I Vice Presidenti sono scelti fra i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono eletti dall'Assemblea degli associati; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per più di sei mesi, uno dei Vice Presidenti ha l'obbligo di convocare il Consiglio d'Amministrazione prima e, successivamente, l'Assemblea dei soci per la necessaria sostituzione.

II Consiglio d'Amministrazione

Art. 19). 1 l'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice Presidente, dal segretario-tesoriere, eletti dall'assemblea dei soci.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Art. 21) Per la validità delle deliberazioni e per la sua legittima costituzione, occorre la presenza effettiva di almeno due dei suoi componenti.
Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 22) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 23) Delle riunioni del Consiglio sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la compilazione, l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione delle sedi;
- l'acquisto a qualsiasi titolo, la costruzione e la vendita di immobili;
- la promozione di iniziative atte al perseguimento dei fini dell'Associazione;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, aprire presso istituti di Credito conti correnti, assumere e licenziare personale dipendente e stabilirne la retribuzione; stipulare compromessi e transazioni; nominare avvocati o difensori e consulenti.

Art. 25) Il Consiglio d'Amministrazione ratifica gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Presidente.

Art. 26) Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di otto giorni e, in caso di urgenza, i termini possono essere abbreviati a due giorni.

Art. 27) Il Consigliere che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze del Consiglio, sarà dichiarato decaduto dal suo mandato dallo stesso Consiglio, salvo gravi ed accertati motivi.

Art. 28) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Consiglieri si dovrà provvedere alla loro sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è interamente rieleggibile.

II Collegio dei Probiviri

Art. 29) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti tra i soci ed i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri, convocato dal Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, decide inappellabilmente secondo equità e senza formalità procedurali su ogni controversia che possa insorgere tra i soci, nonché tra questi e l'Associazione in relazione all'interpretazione o alla applicazione del presente statuto e di ogni altra deliberazione o decisione dell'Associazione in materia di rapporti associativi. Esso regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno, decidendo, comunque, non oltre sessanta giorni dalla convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi chiederanno concernenti la controversia da decidere.

Collegio dei Revisori

Art. 30) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci tra i soci ed i non soci.

Esso dura in carica tre anni.

Esso verifica la regolarità della contabilità, nonché dei bilanci predisposti dal Consiglio di amministrazione di concerto con il Presidente ed il Segretario e svolge attività ispettiva al fine di verificare la conformità dell'amministrazione ai programmi deliberati dall'Assemblea.

Assemblea

ART. 31) L'Assemblea si compone di tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno. Il Presidente ha altresì l'obbligo di convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta, su domanda motivata e firmata, almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

L'Assemblea delibera:

- a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- b) sul rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata, con ordine del giorno scritto degli argomenti da discutere, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli iscritti nel libro degli associati; in seconda convocazione la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo che non si tratti dello scioglimento dell'Associazione, per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le modifiche statutarie possono essere deliberate soltanto in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, e a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, salvo quelle che riguardino le cariche sociali.

Durata e scioglimento

Art. 32) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre associazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge

Divieti

Art. 34) Nessun compenso sarà corrisposto agli associati che ricoprono qualsivoglia carica o funzione sociale.

Norma di rinvio

Art. 35) Per quanto non espressamente contemplato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia